

# **REGOLAMENTO RELATIVO ALLA PROCEDURA ISTRUTTORIA DI CUI ALL'ARTICOLO 7 DELLA LEGGE 9 GENNAIO 1991 N. 10**

Approvato con Delibera del Comitato di gestione della CSEA del 6/10/2008 e  
modificato con successive Delibere n. 1/2023/DIE del 26/01/2023 e 43/2025/DIE  
del 24/02/2025

## Indice

Art. 1. Definizioni.....	3
Art. 2. Ambito di applicazione e obiettivi .....	4
Art. 2bis. Riferimenti normativi e regolatori .....	4
Art. 3. Modalità di presentazione dell'istanza di determinazione delle aliquote di integrazione tariffaria ....	7
Art. 4. Avvio e termini del procedimento.....	7
Art. 5. Casi di sospensione del procedimento .....	8
Art. 6. Partecipazione al procedimento e contraddittorio .....	9
Art. 7. Conclusione del procedimento.....	10
Art. 8. Revisione dell'istruttoria.....	10
Art. 9. Erogazione integrazione tariffaria .....	11
Art. 9bis. Riscossione conguaglio integrazione tariffaria .....	12
Art. 10. Disposizioni finali e modalità di trasmissione delle comunicazioni.....	13

## Art. 1. Definizioni

1.1. Ai fini dell'interpretazione e dell'applicazione delle disposizioni contenute nel presente documento, si applicano le seguenti definizioni:

- **CSEA** è la Cassa per i servizi energetici e ambientali – ex Cassa Conguaglio per il Settore Elettrico (CCSE);
- **ARERA** è l'Autorità di Regolazione per energia reti e ambiente, alla quale sono state trasferite, ai sensi dell'art. 3, comma 1, della legge n. 481/95, le funzioni in materia di energia elettrica e gas precedentemente attribuite dall'art. 5, comma 2, lett. *b*), del d.P.R. 20 aprile 1994, n. 373 al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, tra cui quelle di *“determinazione dell'ammontare degli acconti e dei conguagli per l'integrazione tariffaria di cui all'art. 7, commi 3 e 4, della legge 9 gennaio 1991, n. 10”*;
- **Comitato di gestione** è l'organo di vertice della CSEA, di cui all'art. 4 dello Statuto della CSEA approvato con Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 1° giugno 2016, che approva, sulla base della proposta del Direttore Generale, gli esiti dell'istruttoria condotta dal Responsabile del procedimento;
- **Direttore Generale** è il soggetto di cui all'art. 4 del Regolamento di Organizzazione e di Funzionamento della CSEA, approvato con Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 22 febbraio 2017, il quale, sulla base delle istruttorie condotte dagli uffici, formula le proposte di determinazione delle aliquote di integrazione tariffaria, ai fini dell'approvazione da parte del Comitato di gestione;
- **Imprese elettriche minori (IEM)** sono le imprese di cui all'art. 7, comma 1, della Legge 9 gennaio 1991, n. 10 e s.m.i. (altresì nominate come: *“l'impresa”* o *“le imprese”*);
- **Istruttoria** è il procedimento di competenza della CSEA, ai sensi dell'art. 7, comma 3, della Legge 9 gennaio 1991, n. 10 e s.m.i. e del provvedimento CIP n. 2/1987, disciplinato dal presente Regolamento, volto alla quantificazione dell'ammontare dell'aliquota di integrazione tariffaria spettante alle IEM nell'anno di riferimento;

- **Criteri istruttori** sono i criteri, approvati dal Comitato di Gestione di CSEA, ai quali è data adeguata pubblicità sul sito *web* istituzionale della CSEA ([www.csea.it](http://www.csea.it)), sulla cui base sono determinate le aliquote di integrazione tariffaria di cui sopra;
- **TIPPI** è Testo Integrato delle disposizioni per le Prestazioni Patrimoniali Imposte e i Regimi Tariffari speciali – Settore elettrico di cui all’Allegato A alla deliberazione ARERA 618/2023/R/com e s.m.i.;
- **Responsabile del procedimento** è il Responsabile di cui all’art. 5, della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i.;
- **Comunicazione delle risultanze istruttorie** è la comunicazione all’impresa e all’ARERA, da parte del Responsabile del procedimento, delle risultanze provvisorie del procedimento istruttorio.

## Art. 2. Ambito di applicazione e obiettivi

2.1. Le disposizioni del presente Regolamento, adottato in conformità ai principi della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i., disciplinano il procedimento amministrativo di competenza della CSEA, condotto sulla base dei criteri istruttori e finalizzato alla determinazione, da parte dell’ARERA, delle aliquote annuali di integrazione tariffaria, da riconoscere alle imprese elettriche minori di cui all’art. 7, comma 1, della Legge 9 gennaio 1991, n. 10 e s.m.i., e che costituiscono, ai sensi dell’art. 9, comma 1, la base di calcolo per le successive erogazioni bimestrali in via di acconto e per il conguaglio degli anni precedenti, disciplinando, altresì, le tempistiche e le modalità di versamento, da parte delle imprese elettriche minori, del conguaglio di cui all’art. 9, comma 1, lettera a), laddove sia a debito delle medesime imprese.

## Art. 2bis. Riferimenti normativi e regolatori

2bis. 1. Sono di seguito riportati i principali riferimenti normativi e/o regolatori di interesse per il presente regolamento, da considerarsi non esaustivi:

- Direttiva 2003/54/CE, relativa a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica. L'articolo 3, comma 1, dispone che gli Stati membri si astengano da qualsiasi discriminazione

tra le imprese elettriche riguardo ai loro diritti o obblighi, promuovendo un mercato concorrenziale. Tuttavia, riconosce la possibilità di deroghe per piccoli sistemi isolati;

- Direttiva 2009/72/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, relativa a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica;
- Legge 6 dicembre 1962, n. 1643, recante *"Istituzione dell'Ente nazionale per l' energia elettrica e trasferimento ad esso delle imprese esercenti le industrie elettriche"*;
- Legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i., recante *"Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi"*;
- Legge 9 gennaio 1991, n. 10, recante *"Norme per l'attuazione del Piano energetico nazionale in materia di uso nazionale dell'energia, di risparmio energetico e di sviluppo delle fonti rinnovabili di energia"*;
- Legge 14 novembre 1995, n. 481 e s.m.i., recante *"Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità"*, istitutiva dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas, oggi Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA);
- Decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, recante *"Attuazione della direttiva 96/92/CE recante norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica"*;
- Legge 27 ottobre 2003, n. 290, recante *"Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 agosto 2003, n. 239, recante disposizioni urgenti per la sicurezza del sistema elettrico nazionale e per il recupero di potenza di energia elettrica"*;
- Legge 23 agosto 2004, n. 239, recante *"Riordino del settore energetico, nonché delega al Governo per il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di energia"*;
- Legge 3 agosto 2007, n. 125, recante *"Misure urgenti per l'attuazione di disposizioni comunitarie in materia di liberalizzazione dei mercati dell'energia"*;
- Art. 1, comma 670, Legge 28 dicembre 2015, n. 208 (Legge di Stabilità 2016), che ha disposto la trasformazione della Cassa conguaglio per il settore elettrico – CCSE in ente pubblico economico con la denominazione di *"Cassa per i servizi energetici e ambientali – CSEA"*,

operante con autonomia organizzativa, tecnica e gestionale e sottoposta alla vigilanza del Ministero dell'Economia e delle Finanze e dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente;

- Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 1° giugno 2016, recante *“Approvazione dello Statuto della Cassa per i servizi energetici e ambientali”*;
- Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 22 febbraio 2017 e s.m.i., recante *“Approvazione del regolamento di organizzazione e funzionamento della Cassa per i servizi energetici e ambientali (CSEA)”*;
- Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 12 aprile 2018, con il quale la CSEA è stata autorizzata a riscuotere tramite ruolo i crediti da essa vantati relativamente alle componenti tariffarie e agli oneri di sistema;
- Deliberazione dell'Autorità 28 aprile 2017, n. 297/2017/A, recante *“Approvazione del Regolamento di amministrazione e contabilità della Cassa per i servizi energetici e ambientali”*;
- Deliberazione dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente del 26 luglio 2000, 132/00;
- Deliberazione dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente del 23 dicembre 2005, 288/05;
- Provvedimento del Comitato interministeriale prezzi 13 gennaio 1987, n. 2/87;
- Testi unici di riferimento pubblicati dall'ARERA;
- Disposizioni dell'Autorità alla CSEA relative al tasso di remunerazione da applicare al patrimonio netto ai fini della determinazione delle aliquote di integrazione tariffaria spettanti alle IEM;
- Circolari CSEA, quali atti amministrativi aventi portata generale, che disciplinano le modalità attuative, operative ed esecutive delle deliberazioni dell'ARERA.

### Art. 3. Modalità di presentazione dell'istanza di determinazione delle aliquote di integrazione tariffaria

3.1. Ai fini dell'avvio dell'istruttoria per la determinazione delle aliquote di integrazione tariffaria, la CSEA, tramite circolare pubblicata sul proprio sito *web* istituzionale ([www.csea.it](http://www.csea.it)) entro il 1° luglio di ciascun anno *t*, definisce le modalità di presentazione dell'istanza di partecipazione al procedimento istruttorio e della documentazione da trasmettere a corredo.

3.2. L'impresa, entro il termine di 45 giorni dalla pubblicazione della circolare di cui al comma precedente ovvero entro il termine di 45 giorni dalla data di approvazione del bilancio di competenza dell'anno *t-1*, qualora successiva alla data di cui all'art. 3, comma 1, inoltra alla CSEA apposita istanza di partecipazione relativa all'anno *t-1*.

3.3. In caso di mancata presentazione della suddetta istanza, l'erogazione bimestrale degli importi da riconoscere in via di acconto viene sospesa fino alla determinazione dell'aliquota di integrazione tariffaria.

### Art. 4. Avvio e termini del procedimento

4.1. Il termine iniziale del procedimento di determinazione delle aliquote di integrazione tariffaria decorre dalla data di ricevimento da parte della CSEA dell'istanza di partecipazione, nel rispetto dei termini e delle modalità di cui all'art. 3, comma 1 e comma 2.

4.2. Il Responsabile del procedimento provvede a trasmettere la comunicazione di avvio del procedimento, nella quale vengono fissati i seguenti termini:

- a) 30 giorni dall'inizio del procedimento di cui al precedente comma 1, per la comunicazione da parte della CSEA delle risultanze provvisorie del procedimento istruttorio all'impresa e all'ARERA, salvi i casi di proroga di cui al successivo art. 5, comma 4;
- b) 30 giorni dalla scadenza del termine di cui alla precedente lettera a), per l'eventuale presentazione, da parte delle imprese, di memorie scritte relative alle predette risultanze provvisorie. Entro il medesimo termine, la CSEA acquisirà eventuali osservazioni da parte di ARERA;

- c) 30 giorni dalla scadenza del termine di cui alla precedente lettera b), quest'ultimo per come eventualmente posticipato ai sensi dell'art. 4, comma 3, per l'approvazione degli esiti del procedimento istruttorio per la determinazione dell'aliquota di integrazione tariffaria da parte del Comitato di gestione.

4.3. Qualora l'impresa presenti le proprie osservazioni alle risultanze istruttorie provvisorie di cui all'art. 4, comma 2, lettera b), il termine di cui all'art. 4, comma 2, lettera c) è prorogato di 15 giorni.

## Art. 5. Casi di sospensione del procedimento

5.1. Il procedimento istruttorio può essere sospeso, dandone apposita comunicazione all'impresa interessata, nei seguenti casi:

- a) per un periodo massimo non superiore a 90 giorni, qualora le leggi o i regolamenti prevedano l'acquisizione di valutazioni tecniche da parte di organi o enti appositi;
- b) per un periodo massimo non superiore a 30 giorni, qualora sia necessaria l'acquisizione di informazioni o certificazioni relative a fatti, stati e qualità non attestati in documenti già in possesso della CSEA o non direttamente acquisibili presso altre pubbliche amministrazioni.

5.2. Ulteriormente, il procedimento istruttorio può essere sospeso, per un periodo massimo non superiore a 15 giorni, per una sola volta, qualora l'impresa abbia inviato documentazione incompleta o siano necessarie integrazioni e chiarimenti, anche ai sensi di quanto disposto dall'art. 6, comma 3. In tal caso, vengono sospesi i termini del procedimento dal momento in cui viene richiesta la documentazione integrativa e/o i chiarimenti e le ulteriori informazioni da parte della CSEA.

5.3. Alla scadenza dei termini di cui all'articolo 5, comma 2, senza che l'impresa abbia prodotto ed integrato la documentazione richiesta ovvero senza che l'impresa abbia reso i chiarimenti o le informazioni ex art. 6, comma 3, la CSEA comunica all'impresa che assumerà comunque le conseguenti decisioni sulla base delle risultanze derivanti dai dati in suo possesso, in un'ottica di minimizzazione degli oneri a carico del sistema.

5.4. Nei casi di cui agli artt. 5, comma 2 e comma 3, il termine di cui all'art. 4, comma 2, lett. a), è prorogato di 15 giorni, per consentire alla CSEA di esaminare la documentazione ulteriormente

prodotta e/o le integrazioni ed i chiarimenti ulteriormente resi dall'impresa o, in alternativa per assumere le decisioni sulla base delle risultanze dei dati disponibili.

5.5. Nel caso in cui l'impresa invii i dati richiesti oltre il termine di 15 giorni dalla comunicazione di cui all'art. 5, comma 2, si applica una indennità amministrativa a carico dell'impresa pari all'1% della variazione dell'integrazione tariffaria riconducibile alla documentazione prodotta e/o integrata in ritardo, sempre che la predetta variazione sia di importo pari ad almeno 1.000 (mille) euro.

5.6. In caso di ritardata presentazione della documentazione di cui all'art. 5, comma 2, l'erogazione degli importi relativi agli acconti viene sospesa fino alla completa ricezione della relativa documentazione da parte della CSEA.

## Art. 6. Partecipazione al procedimento e contraddittorio

6.1. Le imprese interessate hanno diritto di:

- a) prendere visione degli atti del procedimento: tale facoltà si esercita con la presentazione al Responsabile del procedimento di apposita istanza, con le forme di cui agli artt. 22 e seguenti della Legge n. 241/90 e s.m.i., come disciplinate dal vigente Regolamento recante norme per la disciplina del diritto di accesso ai documenti amministrativi della CSEA presente nella sezione "*Amministrazione trasparente*" del sito *web* istituzionale [www.csea.it](http://www.csea.it);
- b) presentare memorie scritte e documenti, che la CSEA valuta se siano pertinenti all'oggetto del procedimento; tale presentazione deve avvenire entro il termine di cui all'art. 4, comma 2, lettera b).

6.2. La proposta del Direttore Generale di cui all'art. 7, comma 2, presentata al Comitato di gestione per l'approvazione della determinazione dell'aliquota di integrazione tariffaria, relativa all'anno t-1, dà conto delle memorie e delle istanze scritte presentate dagli interessati e motiva le eventuali scelte operate.

6.3. Il Responsabile del procedimento, ove ritenuto utile ai fini del procedimento, può attivare forme di confronto con le imprese interessate per ricevere chiarimenti ed informazioni utili ai fini del perfezionamento dell'istruttoria. I contenuti dei confronti sono riportati, in sintesi esauriente, in una apposita relazione sottoscritta dai partecipanti, menzionata ed allegata alla proposta presentata dal Direttore Generale al Comitato di gestione ai sensi dell'art. 7, comma 2.

## Art. 7. Conclusione del procedimento

7.1. Il procedimento istruttorio si conclude, anche in assenza di osservazioni fatte pervenire da ARERA entro i termini di cui all'art. 4, comma 2, lettera c) ed eventualmente all'art. 4, comma 3, con l'approvazione della determinazione dell'aliquota di integrazione tariffaria, relativa all'anno t-1, da parte del Comitato di gestione, entro il termine di 90 giorni decorrenti dalla data di avvio dello stesso, fatti salvi i casi di sospensione o di proroga dei termini di cui ai precedenti artt. 4, comma 3 e 5, commi 1, 2 e 4.

7.2. La relativa proposta è formulata dal Direttore generale della CSEA, in vista della successiva approvazione da parte del Comitato di gestione, sulla base delle risultanze dell'attività istruttoria condotta dal Responsabile del procedimento.

La suddetta proposta deve contenere, in particolare:

- a) breve descrizione dell'argomento oggetto dell'istruttoria;
- b) le risultanze tecniche dell'istruttoria;
- c) la descrizione delle attività poste in essere dal Responsabile del procedimento ai sensi dell'art. 6 della Legge n. 241/90 e s.m.i.;
- d) le azioni intraprese al fine di garantire la piena e corretta partecipazione al procedimento da parte delle imprese interessate.

7.3. Il Responsabile del procedimento, a seguito dell'approvazione del procedimento istruttorio per la determinazione dell'aliquota di integrazione tariffaria, relativa all'anno t-1, da parte del Comitato di gestione, provvede a darne comunicazione all'ARERA e a ciascuna impresa interessata.

## Art. 8. Revisione dell'istruttoria

8.1. Qualora successivamente alla conclusione del procedimento istruttorio per la determinazione dell'aliquota di integrazione tariffaria, relativa all'anno t-1, l'ARERA, con apposito atto motivato comunicato alla CSEA, corregga calcoli o risultati dell'istruttoria, per errori materiali o di diritto, ne è data tempestiva informativa al Comitato di gestione, che delibera la revisione del provvedimento finale adottato ai sensi dell'art. 7, specificando, nella deliberazione, le motivazioni delle revisioni dell'atto.

8.2. La CSEA trasmette, a ciascuna impresa interessata, tempestiva comunicazione delle motivazioni che hanno condotto alla revisione dell'approvazione del procedimento istruttorio e delle conseguenti tempistiche del nuovo procedimento che sarà attivato.

8.3. Il procedimento istruttorio da revisionare a seguito delle modifiche di cui al comma 1 del presente articolo deve essere rinnovato con le modalità procedurali di cui al Regolamento fatti salvi:

- a) il termine entro il quale l'impresa può presentare memorie scritte alla CSEA, che è pari a 20 giorni dalla data di invio della comunicazione di cui al precedente comma 2 (con conseguente riduzione del termine *ex art. 4, comma 2, lett. b)*);
- b) il termine di cui all'articolo 7, comma 1, che è pari a 60 giorni dalla data di invio della comunicazione di cui al precedente comma 2, salvo il ricorrere di un nuovo caso di sospensione *ex art. 5* ovvero salva l'applicazione dell'art. 4, comma 3.

## Art. 9. Erogazione integrazione tariffaria

9.1. L'ARERA, in considerazione di quanto previsto dall'articolo 3, comma 1, della legge 14 novembre 1995, n. 481 e dall'art. 5, comma 2, lettera *b)*, n. 4, del d.P.R. 20 aprile 1994, n. 373, sulla base degli esiti del procedimento istruttorio svolto dalla CSEA, previamente comunicati ai sensi dell'art. 7, comma 3, determina l'aliquota di integrazione tariffaria relativa all'anno t-1 e stabilisce che:

- a) la CSEA provveda alla corresponsione dell'integrazione tariffaria relativa all'anno t-1 nonché all'eventuale conguaglio;
- b) la CSEA corrisponda bimestralmente all'impresa elettrica minore, a titolo di acconto e salvo conguaglio, l'integrazione tariffaria calcolata sulla base dell'ultima aliquota approvata.

9.2. Il mandato di pagamento della CSEA per le erogazioni di cui al comma precedente è predisposto se sono rispettate le seguenti condizioni, previste dal Regolamento di amministrazione e contabilità della CSEA, approvato con la deliberazione ARERA 297/2017/A del 28 aprile 2017:

- a) regolarità nelle dichiarazioni e nei versamenti dovuti alla CSEA;
- b) posizione regolare in relazione ai controlli antimafia in applicazione del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 e s.m.i.;

- c) ottemperanza degli obblighi di comunicazione in materia di separazione contabile e funzionale definiti dall'ARERA;
- d) ottemperanza agli altri obblighi previsti dalla normativa di settore.

### Art. 9bis. Riscossione conguaglio integrazione tariffaria

9bis.1. Qualora il conguaglio di cui all'art. 9, comma 1, lettera a) sia a debito dell'impresa elettrica minore, la stessa avrà 90 giorni di tempo per corrispondere alla CSEA le somme indicate nella relativa comunicazione da notificarsi a cura della medesima CSEA. Trascorso tale termine l'impresa sarà considerata in mora e verranno applicati gli interessi previsti dall'art. 10 comma 4 del TIPPI ovvero gli interessi di mora determinati da altre eventuali specifiche disposizioni dettate dall'ARERA.

9bis.2. Qualora il conguaglio di cui all'art. 9, comma 1, lettera a) sia a debito dell'impresa elettrica minore e superiore a 50.000 euro, quest'ultima può versare l'importo dovuto alla CSEA in modalità rateizzata, previa presentazione di apposita istanza che attesti tale intenzione, la durata del piano, comunque non superiore a otto anni e che indichi le motivazioni delle difficoltà del soggetto debitore ad adempiere agli obblighi di versamento nei confronti della CSEA in un'unica soluzione, nel rispetto del termine previsto dall'art. 9bis comma 1.

9bis.3. La CSEA, in caso di accoglimento dell'istanza di rateizzazione, fornisce all'impresa tutte le indicazioni utili per il versamento rateizzato da effettuare, dettagliando le modalità e le tempistiche (nell'ambito della durata complessiva del piano indicata dall'azienda) ed applicando sulla somma dovuta il tasso di interesse di cui all'art. 10 comma 4 del TIPPI o di cui ad altre eventuali specifiche disposizioni dettate dall'ARERA. I predetti interessi non saranno riconosciuti dalla CSEA ai fini della determinazione dell'aliquota di integrazione tariffaria relativa alle annualità nei quali i relativi pagamenti per interessi sono stati sostenuti dall'impresa.

9bis.4. Il mancato o ritardato versamento dell'importo di cui all'art. 9bis comma 1, o anche di una sola rata dell'eventuale piano di rientro di cui all'art. 9bis comma 3, comporta, in tale secondo caso, la revoca totale della rateizzazione se precedentemente concessa e, in entrambi i casi, il recupero coattivo del credito è affidato all'Agenzia delle entrate-Riscossione - AdER.

## Art. 10. Disposizioni finali e modalità di trasmissione delle comunicazioni

10.1. Il Responsabile del procedimento è il Responsabile dell'unità organizzativa presso cui si svolge il procedimento istruttorio di cui all'art. 2 e indicato nella sezione *"Amministrazione trasparente"*, *"Attività e procedimenti"* del sito *web* istituzionale della CSEA ([www.csea.it](http://www.csea.it)).

10.2. Il presente Regolamento è pubblicato sul sito *web* istituzionale della CSEA ([www.csea.it](http://www.csea.it)) e trova applicazione a partire dall'annualità di integrazione tariffaria 2022 nonché per le annualità di integrazione tariffaria antecedenti alla data di pubblicazione, relativamente alle quali la CSEA non abbia ancora comunicato le risultanze provvisorie.

10.2bis. Le disposizioni di cui all'art. 2, comma 1, limitatamente alla parte relativa alle tempistiche e alle modalità di versamento, da parte delle imprese elettriche minori, del conguaglio di cui all'art. 9, comma 1, lettera a), laddove sia a debito delle medesime imprese, nonché quelle di cui all'art. 9bis, si applicano ai conguagli determinati a decorrere dalla data di pubblicazione del presente Regolamento, così come modificato con delibera 43/2025/DIE.

10.3. Tutte le comunicazioni menzionate dal presente Regolamento e poste in essere tra i soggetti coinvolti avvengono tramite posta elettronica certificata (PEC).